



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA FOGNATURA PUBBLICA DELLA DEPURAZIONE E DEGLI SCARICHI IDRICI

°°°

Adottato in esecuzione:

della legge 10.5.1976 n. 319 e seguenti

del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984

della Legge Regionale 16.4.1985 n. 33

Piano Regionale di Risanamento delle Acque

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 01/03/1999

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione degli scarichi
- Art. 4 - Competenze

TITOLO II - SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 5 - Obbligo di allacciamento
- Art. 6 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 7 - Attivazione dello scarico
- Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura
- Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 10 - Passaggio attraverso la proprietà privata
- Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
- Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private
- Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
- Art. 15 - Immissioni vietate
- Art. 16 - Scarico di acque bianche ed assimilate
- Art. 17 - Insediamenti temporanei
- Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla fognatura pubblica
- Art. 21 - Visite tecniche - Verifica delle opere
- Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 23 - Modalità tecniche di allacciamento
- Art. 24 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne
- Art. 25 - Norme particolari per le utenze non abitative
- Art. 26 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

UTENZE CIVILI - FABBRICATI ESISTENTI

- Art. 27 - Allacciamento delle utenze abitative
- Art. 28 - Allacciamento delle utenze non abitative
- Art. 29 - Visite tecniche - Verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative
- Art. 30 - Utenze civili già allacciate
- Art. 31 - Esecuzione d'Ufficio del progetto
- Art. 32 - Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento

OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

- Art. 33 - Condizioni di ammissibilità
- Art. 34 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento
- Art. 35 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento
- Art. 36 - Autorizzazione allo scarico o esercizio
- Art. 37 - Utenze produttive già allacciate
- Art. 38 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 39 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento
- Art. 40 - Impianti di pretrattamento
- Art. 41 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

TITOLO III - SCARICHI SUL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NORME GENERALI

- Art. 42 - Autorizzazione allo scarico
- Art. 43 - Attivazione dello scarico
- Art. 44 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

**SCARICHI SUL SUOLO E NEL CORPO IDRICO SUPERFICIALE
INSEDIAMENTI CIVILI - NUOVI FABBRICATI**

- Art. 45 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 46 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 47 - Modalità tecniche dello scarico

**SCARICHI SUL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
INSEDIAMENTI CIVILI - FABBRICATI ESISTENTI**

- Art. 48 - Insedimenti abitativi
- Art. 49 - Insedimenti civili non abitativi
- Art. 50 - Esecuzione d'Ufficio del progetto
- Art. 51 - Esecuzione d'Ufficio delle opere

**SCARICHI SUL SUOLO E NEL CORPO IDRICO SUPERFICIALE
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

- Art. 52 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico
- Art. 53 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
- Art. 54 - Autorizzazione allo scarico o esercizio
- Art. 55 - Insedimenti produttivi esistenti
- Art. 56 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 57 - Norme tecniche per lo scarico sul suolo
- Art. 58 - Impianti di pretrattamento o di depurazione
- Art. 59 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

**TITOLO IV - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI E DEI FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SUL SUOLO
AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI ED
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.**

- Art. 60 - Smaltimento di liquami e di fanghi non tossici e nocivi sul suolo agricolo
- Art. 61 - Autorizzazione allo smaltimento sul suolo agricolo
- Art. 62 - Spargimento di fanghi e di liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi
- Art. 63 - Spargimento sul suolo dei liquami derivanti da allevamenti zootecnici

TITOLO V - ASPETTI TRIBUTARI

- Art. 64 - Canoni di fognatura
- Art. 65 - Corresponsione del canone
- Art. 66 - Determinazione delle tariffe
- Art. 67 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili
- Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti produttivi
- Art. 69 - Superamento dei limiti tabellari. Convenzione.
- Art. 70 - La riscossione
- Art. 71 - Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 72 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 73 - Abrogazione di alcune disposizioni precedenti
- Art. 74 - Norme transitorie
- Art. 75 - Sanzioni amministrative

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio del Comune di Padova.

1. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti.
2. E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
 - d) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
 - e) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - f) le norme tecniche di allacciamento;
 - g) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
 - h) le sanzioni amministrative.
3. Nell'applicazione del presente regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite la propria Azienda o Società, di seguito indicata come "il Gestore".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) Acque bianche ed assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee purché conformi ai limiti della Tabella A, legge 10.5.76, n. 319. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di Tabella A della legge 10.5.1976, n. 319;
 - b) Acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, e così via) e da insediamenti produttivi, quando non siano conformi ai limiti della Tabella A della legge 10.5.1976 n. 319;
 - c) Fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e/o gestita da un Ente pubblico;
 - i) Fognatura "separata": costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, ed una per le sole acque bianche;
 - ii) fognatura "unitaria" o "mista": costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche;
 - iii) fognatura collegata all'impianto di depurazione: una rete fognaria composta da collettori che confluiscono in un idoneo impianto di depurazione;
 - iv) fognatura non collegata all'impianto di depurazione: rete fognaria che ha l'unico scopo di trasferire le acque dall'utenza civile o produttiva ad un corpo idrico superficiale;
 - d) utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;

- e) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante l'applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- f) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- g) scarichi da insediamenti civili, quelli provenienti:
 - i) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici; ovvero ad altre attività i cui scarichi derivino esclusivamente da W.C., servizi per l'igiene personale, cucine e mense ad uso interno <200 abitanti.
 - ii) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30	°C
pH	=	7,5 - 8,5	
solidi sedimentabili	=	5	ml/l
solidi sospesi	=	500	mg/l
COD	=	900	"
BOD	=	500	"
N totale	=	80	"
N ammoniacale	=	30	"
P totale	=	20	"
tensioattivi	=	10	"
oli e grassi	=	100	"

altri inquinanti qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella "A" allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- iii) dalle imprese, singole e associate dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione;
- iv) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad un Kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- v) da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie e di ricerca;
- h) scarichi da insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti alla precedente lettera g);
 - i) scarico in un corpo idrico superficiale: il recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
 - j) scarico sul suolo: recapito di reflui nello strato superficiale del terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili all'autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
 - k) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquifero, freatico e artesiani), nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
 - l) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
 - m) fabbricati esistenti: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data in vigore del presente regolamento;
 - n) fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per una nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - o) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione del corpo ricettore.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.
2. Gli scarichi civili a loro volta si distinguono in:
 - a) abitativi: quelli conformi a quanto previsto dall'art. 2, lettera g) punto i);
 - b) non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2), lettera g) punti ii) iii) iv) ed v).
3. Gli scarichi produttivi si distinguono in:
 - a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 40 lettera c) della L.R. 16.4.1985, n. 33 così come modificate dall'art. 13 della L.R. 31.10.94, n. 62;
 - b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati d'impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera b) della L.R. 16.4.1985, n. 33 così come modificate dall'art. 13 della L.R. 31.10.94, n. 62.

Art. 4 - Competenze

1. Il Comune provvede alla determinazione del territorio servito dalla fognatura collegata all'impianto di depurazione e di quello servito dalla fognatura non collegata all'impianto, considerate le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

TITOLO II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

NORME GENERALI

Art. 5 - Obbligo di allacciamento

1. Tutti gli insediamenti, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.
2. Il recapito degli scarichi civili in pubblica fognatura è sempre ammesso; nel caso in cui la fognatura non sia collegata all'impianto di depurazione lo scarico è considerato a tutti gli effetti uno scarico in corpo idrico superficiale ed è pertanto soggetto alle disposizioni corrispondenti.
3. Il Gestore, di fronte a comprovate eccezionali difficoltà tecniche per l'esecuzione dell'allacciamento ha la facoltà di concedere l'esenzione dello stesso.
4. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Gestore sulla compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e di depurazione disponibili o previsti.

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Gestore.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, (...) anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.
2. I manufatti e le reti di servizio dei fabbricati frontisti che non possono essere posti all'interno del sedime sono di proprietà del privato che deve riconoscere al Comune l'utilizzo del suolo pubblico.
3. Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.

Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il Gestore provvede a propria cura e proprie spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà. Il Gestore stabilirà con cadenza biennale l'entità del contributo di allaccio a carico dell'utente.
2. L'utente può essere autorizzato dal Gestore ad eseguire direttamente le opere a proprie spese, in presenza di idonee garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento. Ciò comporta l'esenzione del pagamento del contributo di allaccio.
3. In caso di modifica del punto di allaccio esistente l'utente è tenuto a bonificare a proprie spese l'allaccio non utilizzato e ad eseguire, sempre a proprie spese, quelle nuove .
4. L'esecuzione dell'allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata viene di norma eseguito dal proprietario. Se viene eseguito dal Gestore con le modalità di cui agli artt. 31 e 32, la spesa relativa preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento.
5. Avverso alla comunicazione della spesa può essere presentato ricorso al Gestore entro quindici giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 10 - Passaggio attraverso la proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in un altro modo se non attraverso una proprietà altrui, il Gestore procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità.
2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Ente competente ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico od i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti od inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o dei locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono venire sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve

essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Il Gestore può imporre, a seconda delle caratteristiche della rete fognaria, impianti di sollevamento separati per le acque bianche e per quelle nere.
5. L'immissione dei liquami a mezzo pompaggio deve avvenire nella pubblica fognatura per caduta libera.

Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura pubblica.
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.
3. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico del Gestore.
4. Chi costruisce un edificio lungo una strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico del Gestore.
5. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.
2. Gli utenti segnalano al Gestore le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà private, sono a carico degli utenti, i quali sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e a proprie spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da una manutenzione e da una pulizia carenti o dalla mancata riparazione, nonché da un uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio il Gestore, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente by-passati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le suddette operazioni.
4. Il Gestore, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.
5. Il Gestore può inoltre, in relazione alle caratteristiche della rete fognaria, imporre la posa in opera di sistemi di chiarificazione o di parziale depurazione degli scarichi, specialmente in regime di acque miste o di reti

asservite da un impianto pubblico di captazione; in casi di comprovata esigenza, i manufatti di decantazione possono essere sostituiti da una triturazione o da una sgrigliatura.

6. Le caratteristiche tecniche di tali manufatti sono fornite dal Gestore.

Art. 15 - Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per la qualità e la quantità possano configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.
3. A livello sperimentale potrà essere ammessa, previa idonea triturazione, l'immissione nella fognatura della parte organica dei rifiuti urbani domestici.

Art. 16 - Scarico di acque bianche ed assimilate

1. Le acque bianche ed assimilate devono essere sempre canalizzate e possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla fognatura pubblica.
2. L'utente deve denunciare annualmente, secondo le modalità prescritte dal Gestore, il volume delle acque assimilabili alle bianche versate in fognatura e pagare il canone fognario conseguente, secondo le tariffe degli scarichi civili, nonché sopportare eventuali oneri per i controlli e gli accertamenti (prelievi, analisi, ecc.) che il Gestore ritenesse di dover eseguire.

Art. 17 - Insedimenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per le nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
2. Devono inoltre presentare la domanda di allacciamento provvisorio alla pubblica fognatura, nel caso in cui vengano installati impianti well-point o di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio.
3. Le acque provenienti da impianti per abbassamento delle falde (well-point) devono essere decantate prima dello scarico in rete.
4. Le acque provenienti da detti impianti che scaricano in pubblica fognatura, sono soggette al pagamento delle tariffe previste per lo scarico in fognatura.

Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte o i garage interrati.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinalimento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque piovane.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo dovranno specificare nella dichiarazione annuale di cui all'art. 7 della Legge 10.05.1976 N. 319, all'art. 10 della Legge 24.10.1979 n. 650 e all'art. 8 della Legge Regionale 14.04.1980 n. 26.

2. Le utenze non abitative devono installare, a proprie cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Gestore. Gli stessi strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico del Gestore che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Gestore di accertare e quantificare tali usi.
4. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico, successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE CIVILI - NUOVI FABBRICATI

Art. 20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla fognatura pubblica

1. Per ottenere la concessione edilizia dal Comune, l'utente dovrà richiedere preventivamente la conformità dell'impianto della rete fognaria al Gestore.
2. Dovranno essere presentate al Gestore due copie degli elaborati del progetto oggetto della concessione edilizia contenenti:
 - a) un estratto catastale;
 - b) un progetto delle opere di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione e dei manufatti speciali;
 - c) una relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - i) numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, delle cucine, delle lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - ii) elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, della prestazione dei servizi con scarichi civili;
 - iii) superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate;
 - iv) fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
3. La relazione sopra indicata dovrà essere corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto sia necessario.
4. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato iscritto al competente Albo professionale.
5. Al richiedente sarà restituita una copia con il timbro di approvazione da parte del Gestore che costituirà parte integrante della documentazione da presentare al Settore Edilizia Privata del Comune.
6. Il parere deve essere richiesto al Gestore per qualsiasi modifica dell'impianto di smaltimento delle acque usate.
7. Il Gestore stabilirà ogni due anni l'entità del contributo per il rimborso delle spese di istruttoria a carico dell'utente.

Art. 21 - Visite tecniche - Verifica delle opere

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Eventuali variazioni agli elaborati di fognatura approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta scritta.
3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Gestore dell'avvenuta ultimazione delle opere di fognatura e a chiedere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
4. Il Gestore esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
5. In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Gestore, previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
2. Ogni modifica strutturale e/o di destinazione d'uso che determini variazioni non rispondenti ai limiti stabiliti dal presente regolamento, è soggetta ad un'apposita approvazione da parte del Comune.
3. L'autorizzazione ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 79 del 17.3.1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 172 del 17.5.1995.

Art. 23 - Modalità tecniche di allacciamento

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

1. I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere il diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
2. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
3. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata di un sifone idraulico al piede, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
4. Le colonne di scarico, a cui siano allacciate solamente le cucine e le lavanderie, devono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.
5. Le colonne di scarico delle acque saponate devono essere separate da quelle nere: i pozzetti di ispezione, posti al limite della proprietà e a valle di ogni ulteriore immissione, dovranno di norma essere realizzati in modo da evitare la decantazione dei reflui e con l'immissione dotata di salto di fondo di almeno 10 cm .

Art. 24 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla fognatura pubblica devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su un letto di tout-venant o di calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti inclinati con regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni alle quali possano essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali aventi angoli da 30° a 45°.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.
10. Il Gestore può chiedere documentazione fotografica relativa alla posa delle reti orizzontali.

Art. 25 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri da insediamenti abitativi.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dall'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 26 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere, per quelle saponate e per le acque bianche ed assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, in quanto è vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino al pozzetto ispezionabile.

UTENZE CIVILI - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 27 - Allacciamento delle utenze abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria eseguiti dal Comune, il Comune avvisa i possibili utenti e predispone il progetto delle opere di allacciamento.
2. Nei tempi e con le modalità riportate nell'avviso succitato, gli utenti presentano domanda di allacciamento dei propri scarichi al Gestore che ne trasmetterà i contenuti tecnici al Comune per la competente attuazione.
3. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria il Comune provvederà a trasmettere al Gestore i disegni tecnici relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato.
4. Il Gestore, di fronte a comprovate difficoltà tecniche per l'esecuzione della separazione interna delle acque, ha facoltà, se il tipo di rete pubblica fognaria adottato e le caratteristiche tecniche e geometriche della condotta lo consentono, di concedere l'esenzione; in tal caso può prescrivere se ritenuto necessario, opportuni accorgimenti tecnici.

Art. 28 - Allacciamento delle utenze non abitative

1. In previsione della realizzazione dei nuovi tratti di reti fognarie, il Comune notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 2, lettera g) punto ii), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.
2. Tali elaborati di progetto, prescritti all'art. 20, sono approvati dal Gestore.
3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione al Gestore, sono esonerate dalle procedure previste nei commi precedenti.

4. Anche in questo caso è applicabile quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 29 - Visite tecniche - Verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per utenze non

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 21, commi 1, 2, 4, 5.
2. L'utente dà comunicazione scritta al Gestore dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.
3. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla presentazione dell'apposita domanda e alla verifica da parte del Gestore della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati, l'autorizzazione ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art.7 del decreto legge n. 79 del 17.3.1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 17.5.1995.

Art. 30 - Utenze civili già allacciate

1. Nel caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, i titolari di utenze civili, già allacciate, sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto dalla rete interna della fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dal Gestore.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento, il Gestore stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art. 27.
3. E' facoltà del Gestore imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista all'art. 20 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 31 - Esecuzione d'Ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli articoli 27 - 28 - 30, il Gestore provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 32 - Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere, il Gestore provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

NORME GENERALI

Art. 33 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai seguenti limiti di accettabilità (riferimento Tabelle allegate alla Legge 10.5.1976, n. 319):

- a) per scarichi in fognature collegate all'impianto di depurazione terminale , (fognatura di tipo separato, o mista con recapito in condotte che fungono da collettori principali di fognatura nei progetti generali approvati dalla Regione Veneto), Tabella C;
- b) per scarichi in fognature non collegate all'impianto di depurazione terminale, Tab. A;
- c) i limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura, come prescritto dall'art. 9 della legge 319/76 o prelevate allo scopo oppure bianche ed assimilate;
- d) eventuali deroghe ai limiti di accettabilità, del presente Regolamento, potranno essere concesse dal Gestore per determinati scarichi produttivi, sulla scorta di adeguata motivazione; la deroga comunque potrà essere concessa solo nei casi in cui il superamento dei limiti previsti riguardi elementi biodegradabili o comunque compatibili con il processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con precisa definizione quali-quantitativa dell'entità del loro superamento e con eventuale fissazione di limiti temporali e/o modalità di scarico; i costi saranno determinati con convenzione per i parametri non compresi nella tassa.

3. Le acque provenienti dai servizi igienici, dalle mense ad uso interno e dalle abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2 lettera g) punto ii), purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

4. Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per le acque miste o per le acque bianche, nel caso di un sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico-sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art. 34 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a) devono presentare il progetto dell'impianto e delle opere di allacciamento alla Provincia.
2. Il Gestore può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione, quale Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b) presentano, invece, il progetto delle opere di allacciamento al Gestore.
4. La concessione o l'autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Dirigente successivamente all'approvazione del progetto da parte del Gestore , con le prescrizioni stabilite con lo stesso provvedimento di approvazione.

Art. 35 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi, che conferiscano le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione, comprendono la seguente documentazione, predisposta in un numero di 5 copie:
 - a) l'estratto catastale;
 - b) il progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:100, riportante:
 - i) percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili di cui si chiede l'allacciamento;
 - ii) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione;
 - iii) il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - iv) il percorso delle tubazioni di acquedotto per l'acqua potabile;
 - c) piante e sezioni, in scala adeguata e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;

- d) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - i) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - ii) l'esistenza o la proposta di installazione degli impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - iii) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - iv) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con l'esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - v) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari.
- 2. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale di competenza.
- 3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda di autorizzazione allo scarico redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato quanto sotto elencato:
 - a) la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo dalla sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
 - b) le generalità del legale rappresentante della Ditta;
 - c) gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
 - d) il numero di addetti impiegati;
 - e) le caratteristiche quantitative, quali le portate istantanee massime, oraria media e massima, il volume giornaliero e qualitativo dello scarico, allegando le eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
 - f) i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
 - g) la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
- 4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.
- 5. Il Gestore, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 36 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

- 1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a), l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione vale anche quale autorizzazione definitiva all'attivazione dei relativi scarichi; questa è rilasciata dalla Provincia.
- 2. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b), il Gestore, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
- 3. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 37 - Utenze produttive già allacciate

- 1. Se non in possesso della precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano al Gestore domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti.
- 2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Gestore a seguito di esito favorevole del sopralluogo.

Art. 38 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

- 1. L'autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 79 del 17.3.994 convertito con modificazioni, in legge n. 172 del 17.5.1995.

2. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:
 - a) il mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - b) la non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) l'inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.
3. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.
4. L'impresa ha l'obbligo di comunicare l'eventuale variazione del legale rappresentante, ed inoltre deve presentare, in caso di variazione di denominazione sociale e/o proprietà, domanda di volturazione dell'autorizzazione.
5. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.
6. In caso di revoca o di decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico, deve presentare nuova domanda.
7. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni.

Art. 39 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle degli insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.
2. I condotti ed i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, devono essere conformi alle norme di cui al titolo I.
3. I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
4. I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
5. I tubi sono disposti inclinati con regolari livellette, con giunti di chiusura e a perfetta tenuta e sono capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni alle quali possano essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
6. I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali dotati di angoli da 30° a 45°.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono con pezzi speciali.
9. Vengono installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente, per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
10. A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti civili e con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impianti di pretrattamento, viene installato un pozzetto di ispezione e prelievo di campioni per il controllo del rispetto dei limiti di accettabilità.
11. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione di quelle bianche, dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni e per l'eventuale misurazione dello scarico, al fine della quantificazione del canone di fognatura.
12. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.
13. La facoltà di far confluire alla fognatura pubblica le acque bianche ed assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al relativo collettore.

Art. 40 - Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a propria cura e proprie spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 35; in caso di modifica, l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.
4. In caso di presenza di condotte di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento, queste devono essere espressamente indicate nel progetto, motivandone la necessità e la mancanza di misure alternative.
5. In casi particolari e motivati, il Gestore ha la facoltà di imporre la tenuta di un registro per le manutenzioni dell'impianto di pretrattamento, vidimato dai competenti uffici (...).
6. Il Gestore provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
7. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni od anche la sospensione dello scarico per tutta la durata in cui l'impianto è fuori servizio.

Art. 41 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. L'utente ha la facoltà di installare nel pozzetto di ispezione, uno strumento di misura delle portate approvato dal Gestore; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
2. In casi particolari e motivati, il Gestore ha la facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
3. Il Gestore ha la facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, con spese a carico dell'utente ai sensi dell'art. 18, Legge 24.12.79, n. 650.
4. Per casi particolari e motivati, il Gestore ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e di strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.
5. L'utente ha l'obbligo di mantenere sempre in perfetta efficienza gli strumenti di misura di cui ai precedenti commi.

TITOLO III

SCARICHI SUL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NORME GENERALI

Art. 42 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico sul suolo e nel corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Possono essere autorizzate deroghe alla norma di cui al precedente comma, dove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte della Provincia compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.
4. Ogni scarico di qualsiasi natura, non autorizzato, è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
5. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 43 - Attivazione dello scarico

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 44 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

1. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a proprie cura e spese.
2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da un uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.
3. E' facoltà del Gestore ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione già citati, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale, può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

SCARICHI SUL SUOLO E NEL CORPO IDRICO SUPERFICIALE

INSEDIAMENTI CIVILI - NUOVI FABBRICATI

Art. 45 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Per ottenere la concessione edilizia dal Dirigente, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la conformità dell'impianto fognario al Gestore.
2. Al Gestore devono essere consegnate due copie degli elaborati di progetto da presentare all'Amministrazione Comunale contenenti:
 - a) un estratto catastale aggiornato o estratto di aerofotogrammetria;
 - b) un progetto di manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione, in quest'ultimo caso dovrà essere presentata anche l'analisi geologica del terreno e la compatibilità con il sistema adattato;
 - c) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
 - i) il numero e la superficie degli appartamenti;
 - ii) il numero dei bagni, delle cucine, delle lavanderie e degli eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - iii) l'elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione dei servizi con scarichi civili;
 - iv) fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
3. La relazione indicata sopra, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari.
4. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale di competenza.
5. Per scarichi negli strati superficiali del terreno è facoltà del Gestore richiedere certificazione sulla qualità del terreno su cui si intende disperdere i reflui.
6. Al richiedente verrà restituita copia timbrata per approvazione che costituirà parte integrante della documentazione da presentare al Comune.
7. Deve essere richiesto parere al Gestore ogni qualvolta vengano apportate modifiche all'impianto di smaltimento delle acque usate.
8. Il Gestore stabilirà, con cadenza biennale, l'entità del contributo per il rimborso delle spese di istruttoria che saranno a carico dell'utente.

Art. 46 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. In riferimento alle visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 21 - 22.

Art. 47 - Modalità tecniche dello scarico

1. Per i soli insediamenti adibiti ad abitazioni civili non collegabili alla fognatura pubblica, è ammesso lo smaltimento dei liquami secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del 4.2.1977, fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 24.5.88, n. 236, solo se gli scarichi sono inferiori alla soglia corrispondente a 200 abitanti. Altri sistemi di assorbimento dei reflui potranno essere installati dopo attenta valutazione delle caratteristiche di progetto in via sperimentale, qualora non in contrasto con le normative Centrale e Regionale.
2. E' altresì ammesso lo scarico, previa chiarificazione in vasca Imhoff, nei corpi idrici che presentino adeguata portata a regime idraulico perenne, solo qualora non siano attuabili tecnicamente, i sistemi di cui al comma precedente.
3. I pozzetti condensa-grassi e di separazione degli oli saranno installati a monte delle vasche Imhoff che riceveranno il refluo, così, pretrattato.
4. E' ammesso lo scarico secondo le modalità di cui al punto precedente per gli insediamenti con scarichi definiti all'art. 2 lettera g) punti i), ii) iv) qualora inferiori alla soglia corrispondente a 200 abitanti. Gli insediamenti superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature.
5. Gli insediamenti definiti all'art. 2 lettera g) punto v), devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A 1, allegata al P.R.R.A., e devono provvedere alla disinfezione degli stessi.
6. Le acque meteoriche hanno un sistema di smaltimento distinto, preferibilmente riversante nei corpi idrici superficiali.
7. Le caratteristiche delle fognature devono rispettare, per analogia, quanto previsto dagli artt. 23 e 24.
8. Non sono ammesse le vasche a tenuta.
9. Per la gestione delle vasche Imhoff è obbligatoria la tenuta del quaderno di manutenzione su cui vanno indicate le operazioni di pulizia e di controllo che dovranno essere eseguiti almeno ogni 6 mesi.
10. Sono altresì ammessi, in alternativa alla vasca Imhoff, altri sistemi di pretrattamento che garantiscano maggiore efficienza depurativa e sempre con l'obbligo di tenuta del quaderno di manutenzione di cui al comma precedente.

SCARICHI SUL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

INSEDIAMENTI CIVILI - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 48 - Insedimenti abitativi

1. Il Gestore può richiedere agli insediamenti abitativi con recapito sul suolo o nel corpo idrico superficiale di presentare, entro dei termini fissati, la documentazione relativa allo stato di fatto della rete fognaria interna e delle opere di scarico.
2. In caso di mancata presentazione, il Sindaco, con ordinanza da notificarsi all'interessato, fissa i termini entro i quali l'interessato è tenuto a presentare detta documentazione.
3. In caso di difformità dal presente regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.

Art. 49 - Insedimenti civili non abitativi

Il Gestore può richiedere la documentazione relativa allo stato di fatto della rete fognaria interna e delle opere di scarico, comprendente anche una dettagliata relazione ed eventuali elaborati grafici.

1. In caso di mancata presentazione, il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi, privi di precedente autorizzazione allo scarico, sono tenuti a presentare una domanda di autorizzazione allo scarico con una relazione dettagliata allegata, corredata da eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Direttore Generale dell'Ente Gestore a seguito della verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il Sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art. 45.

Art. 50 - Esecuzione d'Ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti dagli artt. 48 e 49, il Gestore provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 51 - Esecuzione d'Ufficio delle opere

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere, il Gestore provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per le spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

SCARICHI SUL SUOLO E NEL CORPO IDRICO SUPERFICIALE

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 52 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi con il recapito sul suolo e nel corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della Legge 10.5.1976 n. 319, fatto salvo il potere del Gestore di imporre dei limiti più restrittivi per i casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.
2. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo, o con acque bianche e assimilabili.
3. Il Gestore ha la facoltà di imporre che gli scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Art. 53 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 34 - 35 comprendono:
 - a) l'estratto catastale;
 - b) il progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:100, riportante:
 - i) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili;
 - ii) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione;

- iii) il pozzetto di ispezione finale;
 - iv) il percorso delle tubazioni dell'acquedotto per l'acqua potabile;
 - c) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
 - d) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - i) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - ii) l'esistenza o l'installazione proposta di impianti di pretrattamento o di depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - iii) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - iv) la descrizione dei manufatti di scarico con la precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con l'esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - v) i calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.
2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza e accompagnati da specifica domanda di autorizzazione allo scarico, nella quale va specificato quanto previsto dall'art. 35, nonché la denominazione del corpo idrico ricettore.

Art. 54 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a), l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione vale anche quale autorizzazione definitiva all'attivazione dei relativi scarichi; questa è rilasciata dalla Provincia.
2. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b), il Direttore Generale dell'Ente Gestore, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
3. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 55 - Insedimenti produttivi esistenti

1. Se non in possesso di una precedente formale autorizzazione allo scarico, gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare al Gestore domanda di autorizzazione allo scarico e gli elaborati sulle opere di scarico conformemente a quanto previsto dall'art. 35.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Gestore a seguito dell'esito favorevole del sopralluogo.

Art. 56 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:
 - a) il mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
 - b) la non osservanza delle prescrizioni eventualmente date anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) l'inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione;
 - d) modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.
2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini delle modifiche quali-quantitative dello scarico.
4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto citato sopra, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 57 - Norme tecniche per lo scarico sul suolo

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può avere luogo mediante la dispersione o la subirrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977.
2. Nelle zone di dispersione, i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare alla degradazione della sua struttura stessa.
3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto di ispezione.
4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 58 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.
2. L'impresa rimane esclusivamente responsabile di essi e ne assicura, in ogni momento, il corretto funzionamento e provvede, a proprie cura e spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di modifica, l'utente è tenuto a fornire documentazione preventiva al Gestore, il quale provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o per straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni od anche la sospensione dello scarico per tutta la durata della fase fuori servizio dell'impianto.

Art. 59 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. In casi particolari e motivati, il Gestore ha la facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.
2. Il Gestore stesso ha la facoltà di imporre i controlli e le verifiche, atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, con spese a carico del titolare ai sensi dell'art. 18, Legge 24.12.79, n. 650.
3. Per casi particolari e motivati il Gestore ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e di strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico le cui spese sono a carico dell'utente.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI LIQUAMI E DEI FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SUL SUOLO AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI ED ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 60 - Smaltimento di liquami e di fanghi non tossici e nocivi sul suolo agricolo

1. Lo smaltimento dei liquami e dei fanghi non tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. del 10.9.1982, n. 915, sul suolo agricolo, è autorizzato esclusivamente per quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali-quantitative, sono suscettibili di depurazione naturale, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell'allegato n. 5 della delibera C.M. 4.2.1977.

2. Lo smaltimento sul suolo agricolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico, ma come mezzo di trattamento che assicuri un utile alla produzione e in ogni caso un'adeguata dispersione ed innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.
3. Lo smaltimento, inoltre, non deve produrre inconvenienti ambientali come i rischi per la salute pubblica, lo sviluppo di odori e/o la diffusione di aerosol.

Art. 61 - Autorizzazione allo smaltimento sul suolo agricolo

1. L'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature, di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, deve essere autorizzato dalla Provincia.

Art. 62 - Spargimento di fanghi e di liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi

1. L'autorizzazione non è richiesta a chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivati da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni.

Art. 63 - Spargimento sul suolo dei liquami derivanti da allevamenti zootecnici

1. Finalità:
 - a) lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici e/o frazioni derivanti dal loro trattamento è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni ed è normalizzato dall'allegato D del P.R.R.A. così come modificato dal Dgr 26.6.92, n. 3722;
 - b) La quantità di liquami zootecnici impiegabili deve essere rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità nutrizionali della coltura in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo, al tipo e alla profondità della falda, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente.
2. Raccolta e stoccaggio:
 - a) al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in idonee strutture di contenimento a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume di deiezioni prodotte dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e ovicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti;
 - b) Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento tali da accelerare i processi di maturazione, deve comunque essere garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a sessanta giorni prima dello spandimento.
3. Carichi massimi di deiezioni:
 - a) la distribuzione delle deiezioni è ammessa nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - i) 2,5 t di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli (1,5 t nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi);
 - ii) 3,5 t di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti suinicoli o di vitelli a carne bianca (2,4 t nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi);
 - iii) 4,0 t di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri tipi di allevamenti, (3,0 t nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi).
4. Divieto di spargimento:
 - a) è fatto divieto di spargimento nelle seguenti condizioni:
 - i) aree non agricole;
 - ii) aree con pendenza media superiore al 15%;
 - iii) terreni acquitrinosi;
 - iv) zone di rispetto di 200 m dai punti di prelievo di pozzi e di acquedotti;

- v) fasce di rispetto di 5 m da cigli dei corsi d'acqua;
 - vi) zone galvaniche, con doline, con inghiottitoi e relative fasce di rispetto di almeno 10 m;
 - vii) aree di cava;
 - viii) terreni gelati e saturi d'acqua;
 - ix) con uso di irrigatori a pioggia.
5. Modalità di spandimento:
- a) eccettuato il caso di colture in atto, effettuato lo spargimento delle deiezioni, si deve procedere ad immediata aratura;
 - b) è vietato lo spandimento delle deiezioni a meno di 25 m dalle abitazioni e a meno di 50 m dalle zone urbane-residenziali.
6. Distribuzione liquami:
- a) Gli allevatori singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami nei limiti indicati al precedente comma 3. , sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spandimento stesso. Qualora i terreni interessati siano diversi, oltre alle indicazioni sopraccitate, gli allevatori dovranno trasmettere alla Provincia anche formale atto di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi.
 - b) La comunicazione di cui sopra costituisce autorizzazioni al trasporto e allo spargimento dei liquami zootecnici.
7. Piani di concimazione:
- a) il piano di concimazione contiene il complesso delle operazioni effettuate durante lo spargimento; tale piano, che deve essere predisposto dagli allevatori nei casi previsti al punto 3 dell'art. 6 del Dgr 26.6.92, n. 3733, viene approvato dal Presidente della Provincia.
 - b) L'approvazione del piano di concimazione costituisce autorizzazione al trasporto e allo spargimento di liquami zootecnici.

TITOLO V

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 64 - Canoni di fognatura

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell'art. 16 e seguenti, della Legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, un canone secondo un'apposita tariffa.

Art. 65 - Corresponsione del canone

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della fognatura pubblica, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
2. Sono tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.
3. Il canone non è dovuto dagli insediamenti recapitati con condotta privata direttamente in un diverso corpo ricettore e da quelli autorizzati a scaricare sugli strati superficiali del suolo.

Art. 66 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
2. La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione della Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge.
3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto stesso.
4. Per il servizio di fognatura, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, anche se questa non è collegata ad un impianto terminale di depurazione.

Art. 67 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

1. Le tariffe di cui all'art. 66 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.
2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata dall'utente, la denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti produttivi

1. Gli utenti degli scarichi degli insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia annuale della quantità e della qualità delle acque scaricate.
2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio, per l'anno precedente.
3. Il Gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.
4. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al Regio Decreto del 14.9.1931 n. 1175.

Art. 69 - Superamento dei limiti tabellari. Convenzione

1. Nei casi in cui venga autorizzato dal Gestore il superamento dei limiti indicati nella tabella allegata al presente Regolamento, dovrà essere corrisposta dall'utente, oltre al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione, una somma aggiuntiva.
2. Tale somma sarà determinata previa convenzione tra utente e Gestore, sulla base dei costi maggiori che il Gestore stesso dovrà sostenere per la depurazione.
3. Il Gestore stabilirà ogni due anni per i singoli parametri derogabili, i costi aggiuntivi.

Art. 70 - La riscossione

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal R.D. 14.4.1910 n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 della legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche.

Art. 71 - Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638.
2. Per la denuncia omessa o ritardata della quantità e della qualità delle acque scaricate, si applica, quando dovuta, una soprattassa pari all'ammontare del canone.
3. La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del massimo canone accertato.
5. Per il pagamento omesso o ritardato del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.
6. Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle Autorità superiori a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
2. I titolari degli insediamenti civili e produttivi esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo le disposizioni innovative rispetto al precedente Regolamento.

Art. 73 - Abrogazione di alcune disposizioni precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia finora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 74 - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Tali norme transitorie hanno una durata limitata nel tempo e decadono, comunque, in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.
3. In attesa del completamento della rete fognaria e dell'adeguamento dell'impianto di depurazione terminale alla potenzialità prevista nel P.R.R.A., così come dai progetti generali approvati, vengono introdotte le seguenti norme transitorie:
 - a) Con fognatura pubblica si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, realizzate e/o gestite dal Gestore, atte a raccogliere ed allontanare le acque superficiali e quelle reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi; la continuità idraulica di dette canalizzazioni può essere garantita utilizzando anche alcuni tratti degli scolii superficiali esistenti;
 - b) La fognatura pubblica si considera recapitante all'impianto di depurazione nel caso in cui i collettori che la compongono siano collegati idraulicamente all'impianto di trattamento anche se a quest'ultimo, per proprie carenze dimensionali, sia convogliata solamente una quota parte della portata media dei reflui raccolti;
 - c) Il collettore fognario si ritiene sia funzionante nel momento in cui i lavori di esecuzione delle opere previsti nel progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti e totalmente finanziato, siano stati consegnati con regolare verbale.
4. Nel caso di fognatura parzialmente collegata all'impianto di depurazione, (lettera b)) il Gestore, al fine di ridurre l'inquinamento dei corpi idrici, impone che:
 - a) lo scarico civile, pur essendo sempre ammesso, deve essere dotato di idonei sistemi di chiarificazione o parziale depurazione;

- b) lo scarico produttivo deve rispettare i limiti imposti dalla tabella A della legge 319/76; eventuali deroghe a tali limiti di accettabilità potranno essere concessi per determinati scarichi, sulla scorta di adeguata motivazione; la deroga comunque potrà essere concessa solo in quanto i superamenti dei limiti previsti riguardino elementi biodegradabili o comunque compatibili con il processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con una precisa definizione quali-quantitativa dell'entità del loro superamento e con eventuale fissazione di limiti temporali e/o modalità di scarico, i costi saranno determinati con convenzione per i parametri non compresi dalla tassa.

Art. 75 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.5.1976 n. 319 e segg., l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 Aprile 1985 n. 33 e segg..
2. Per le procedure inerenti all'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.